



# La crescita del settore: il ruolo della comunicazione e le prospettive

Andrea Mariani - Mefop  
Convegno "Il futuro della previdenza  
complementare alla luce della nuova riforma"  
Roma –28 giugno 2006


---

- Premessa
- Ruolo chiave dell'informazione
- Adesione esplicita e tacita
- Nuove regole per le prestazioni
- Nuovi incentivi fiscali
- Effetto sulle aziende
- Quali prospettive?

- Volontarietà del sistema di previdenza complementare
  - Adesione ad un fondo pensione = Decisione libera e autonoma di ciascun individuo
- Scelta fondamentale di ogni individuo
  - Impegno di lungo periodo (in termini di oneri contributivi e vincoli di permanenza)
- Consapevolezza nella scelta

- Principi fondamentali del D.Lgs. 124/93 validi prima e dopo la riforma
  - complementare al I pilastro
  - adesione libera e volontaria
  - contribuzione definita per dipendenti
  - capitalizzazione individuale

- Centralità dell'informazione per scelta consapevole
- Campagna di informazione, a diversi livelli e in diverse sedi, per una adeguata conoscenza



- Inizio semestre
- Distribuzione modello informativo standard in cui si illustrino le alternative a disposizione
  - mantenimento del Tfr presso l'azienda
  - devoluzione del Tfr a forma prescelta
  - possibili destinazioni del contributo datoriale in base agli accordi contrattuali di riferimento
- Avvertimento che, nel caso di silenzio oltre un dato lasso temporale (i 6 mesi), si verificherà l'adesione al FP di riferimento del lavoratore, individuato secondo la gerarchia stabilita per il tacito conferimento e comunicato 30 giorni prima della scadenza
- 30 giorni prima scadenza semestre
- Informativa ai "silenti" circa la possibile destinazione del Tfr

*" ... l'impiego del TFR porta in evidenza il ruolo che gli stessi datori di lavoro sono chiamati a svolgere nella fase preliminare al conferimento. Ad essi è infatti demandata la essenziale funzione di informare il lavoratore circa le diverse alternative possibili e l'illustrazione delle modalità con cui procedere alle opzioni.*

*È chiaro che alla adeguatezza ed efficacia di tali adempimenti informativi è rimessa larga parte del 'successo' del meccanismo.*


*È allora auspicabile che i soggetti interessati, anche attraverso le organizzazioni di rappresentanza e il coinvolgimento degli stessi fondi, valutino l'opportunità di definire fin da subito le modalità applicative, ad esempio ricorrendo a soluzioni di standardizzazione delle comunicazioni.*

*Una gestione ottimale della fase informativa in sede aziendale dovrebbe conseguire il risultato di suscitare quanto più possibile la manifestazione della volontà dei lavoratori."*  
(Covip, Relazione del presidente 2005, pp. 9-10)

- Domani pensione obbligatoria ridotta
- Utilizzo del Tfr come fonte di finanziamento della previdenza complementare
- Disponibilità di una prestazione pensionistica aggiuntiva a fronte della rinuncia al Tfr in azienda




- La riforma prevede due modalità per aderire a una forma pensionistica complementare



- Il soggetto che ancora non ha aderito ad alcuna forma di previdenza complementare ha sei mesi di tempo per manifestare la propria volontà di adesione - ed eventualmente il proprio dissenso – (art. 8, co. 7, lett a)
- Decorrenza dei 6 mesi:
  - Norma generale: data di assunzione (art. 8, co. 7 lett. a)
  - Norma transitoria: 1° gennaio 2008 (art. 23, co. 7)\*
- Per coloro assunti prima dell'entrata in vigore del decreto


- Entro gli stessi termini
- Effetti del dissenso
  - Mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro
  - “Non partecipazione” alla previdenza complementare
- Scelta reversibile
  - In qualsiasi momento, il lavoratore può conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta

# Quali opzioni?



\* Il Tfr è conferito al fondo individuato in base ai criteri indicati dalla legge (Cfr. “Gerarchia nel silenzio-assenso”)

- In caso di silenzio al termine dei 6 mesi il TFR viene devoluto:
  - Alla forma collettiva di riferimento (fondo pensione contrattuale, preesistente o aperto ad adesione collettiva),  
oppure
  - se c'è più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale;
  - in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell'azienda, oppure
  - in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di FP collettivi di riferimento, al Fondo INPS



- I lavoratori non iscritti a un fondo pensione, di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 28 aprile 1993 possono
  - mantenere tutto il Tfr maturando in azienda, oppure
  - devolvere una parte\* del Tfr maturando a un FP a scelta
  - tacere (il Tfr maturando viene devoluto integralmente al fondo pensione individuato in base alle normali regole del silenzio assenso)

\* La parte prevista dai contratti o accordi collettivi. In mancanza di previsioni, almeno il 50%

- Lavoratori già iscritti a un fondo pensione con devoluzione del Tfr:
  - se di prima occupazione successiva al 28/4/1993 non cambia nulla rispetto al passato
  - se di prima occupazione precedente al 28/4/1993 possono entro i 6 mesi:
    - mantenere il Tfr residuo maturando in azienda, oppure
    - tacere (il Tfr residuo maturando viene devoluto al fondo pensione al quale sono iscritti)

# In sintesi che cosa si può fare con il Tfr?

<b>Riassumendo... che cosa posso fare (in costanza del rapporto di lavoro)?</b>	
<b>Verso già il Tfr alla previdenza complementare?</b>	
<b>No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'INPS prima del 29/4/1993)</b>	<b>Posso lasciare Tfr in azienda, versarlo, tutto o in parte, a previdenza complementare</b>
<b>No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'INPS dopo il 29/4/1993)</b>	<b>Posso lasciare Tfr in azienda o versarlo integralmente a previdenza complementare</b>
<b>Sì in parte</b>	<b>Posso lasciare Tfr residuo in azienda o versarlo, tutto o in parte, a previdenza complementare</b>
<b>Sì tutto</b>	<b>Non devo fare nulla! Ho già scelto di versare tutto il Tfr alla previdenza complementare</b>

- Agli aderenti a Fondi pensione e forme di previdenza complementare vengono riconosciuti:
  - **Diritti ante pensionamento**
    - Facoltà esercitabili prima della pensione complementare
      - Anticipazione
      - Riscatto
      - Trasferimento
  - **Prestazioni al pensionamento**
    - L'obiettivo finale dell'aderente è la disponibilità di un trattamento pensionistico aggiuntivo rispetto alla pensione offerta dal sistema pubblico

- Effetto
  - Acquisizione anticipata di una quota del montante maturato nel Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell'iscritto
- Causali
  - Spese sanitarie
  - Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione
  - Ulteriori esigenze dell'iscritto
- Quanto
  - Dipende dalla causale

Tipologia	Quando	Importo
Spese sanitarie	<b>Sempre</b>	<b>Fino al 75%</b>
Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione	Dopo 8 anni	<b>Fino al 75%</b>
<b>Ulteriori esigenze dell'iscritto</b>	Dopo 8 anni	<b>Fino al 30%</b>

NB: In grassetto le principali novità

- Nozione di riscatto
  - Diritto esercitabile in presenza di determinate condizioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di partecipazione
- “Perdita o cessazione dei requisiti di partecipazione”
  - Le situazioni da cui origina questa condizione sono di ordine diverso (licenziamento, dimissioni, mobilità, cambio di attività, ...)
  - Il dato comune è rappresentato dal fatto che in tutte queste ipotesi l'iscritto ad una forma previdenziale collettiva non ha più i requisiti previsti per la partecipazione a quella forma individuati nell'ambito della disciplina dei destinatari
- Effetto
  - “Recupero” totale o parziale del montante accumulato nel Fondo pensione

Tipologia	Importo
stato di invalidità permanente	100%
<b>cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione &gt; 48 mesi</b>	100%
morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica	100%
<b>cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione &gt; 12 e &lt; 48 mesi</b>	<b>50%</b>
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria	<b>50%</b>

NB: In grassetto le principali novità

## Le fattispecie

- Trasferimento occasionato e “vincolato” (nella destinazione)
- Trasferimento non occasionato: condizioni di esercizio e tutele

## I vantaggi

- Il trasferimento è un’operazione “fiscalmente” neutrale, cioè non viene tassato
- Continuità nel rapporto di previdenza complementare e dunque nella costruzione della prestazione pensionistica
- Nel caso in cui si perdano i requisiti di partecipazione, l’iscritto ha la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica operante nel settore in cui il soggetto presti la sua nuova attività di lavoro
  - Un esempio: se l’iscritto cambia lavoro e intraprende un’attività in un ambito in cui opera una diversa forma pensionistica complementare, può trasferire la posizione a detta forma

- Ricorrendo questi presupposti che tipo di prestazione riceve in concreto l'iscritto?
- La prestazione è erogata:
  - in forma rendita (assegno pensionistico periodico)
  - in forma di capitale (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato lungo tutto il periodo di partecipazione al Fondo pensione).
- La scelta tra rendita o in capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise

- Almeno il 50% del montante è erogato in forma di rendita (con alcune eccezioni!)
- L'aderente che opta, in tutto o in parte, per la prestazione in forma di rendita ha a disposizione varie opzioni di scelta

- L'aderente, in ogni caso, ha diritto al capitale fino al 50% del montante maturato e la restante parte è convertita in rendita
- L'aderente riceve il 100% in capitale se convertendo il 70% (fino alla fine del 2007 il 50%) del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale

Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali

(**MODELLO E T T**)

- **Esenzione da imposizione ordinaria dei contributi e del TFR**
  - tassazione dei contributi non dedotti che eccedono il limite di deducibilità
- **Tassazione dei rendimenti maturati dalla FPC**
  - esenzione dei contributi dedotti, non dedotti e del TFR gestiti dalla Forma Pensionistica Complementare (FPC)
- **Tassazione con imposizione sostitutiva delle prestazioni**
  - tassazione dei contributi dedotti e del TFR, esenzione dei contributi non dedotti e dei rendimenti


A partire dal 2008 i contributi versati ad una forma pensionistica complementare saranno deducibili dal reddito complessivo entro:

- € 5.164,57


ovvero

- un importo più alto
  - per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2008
  - ed entro un limite temporale

## Plafond di deducibilità (caso vincolo Tfr non operante)



## Plafond di deducibilità (caso vincolo Tfr operante - ipotesi 40%)



- Dal 2008 le prestazioni pensionistiche, erogate sia in capitale che in rendita, saranno soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta relativamente all'importo corrispondente ai redditi non ancora tassati (contributi dedotti e TFR)
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti
- Dunque, l'aliquota della ritenuta potrà arrivare fino al 9% nei casi in cui gli iscritti abbiano partecipato alla forma per almeno 36 anni

## ***Divisa idealmente in tre parti:***

- **RENDITA BASE:**

- Parte che non ha ancora subito imposizione (Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro)



**Ritenuta 15  
→ 9%**

- Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti



**esente**

- **PARTE FINANZIARIA:**

- Rivalutazione annuale della rendita



**imposta  
sostitutiva del  
12,5%**

## ***Divisa idealmente in due parti:***

- **PARTE IMPONIBILE:**

- Parte che non ha ancora subito imposizione (Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro)



**Ritenuta 15  
→ 9%**

- **PARTE ESENTE:**

- Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti



**esente**

- Dal 2008 le anticipazioni per spese sanitarie saranno soggette allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche
  - ritenuta a titolo d'imposta relativamente all'importo corrispondente ai redditi non ancora tassati
  - aliquota pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con una riduzione massima di 6 punti
- Dunque, l'aliquota della ritenuta potrà arrivare fino al 9% nei casi in cui gli iscritti abbiano partecipato alla forma pensionistica complementare per almeno 36 anni

- Dal 2008 le anticipazioni per acquisto di prima casa e per ristrutturazione della stessa e per ulteriori esigenze saranno soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta relativamente all'importo corrispondente ai redditi non ancora tassati con aliquota fissa pari al 23%

- Verrà meno l'artificiosa e incerta distinzione tra riscatto volontario e involontario
- Tutti i riscatti saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche in capitale
  - ritenuta a titolo d'imposta relativamente all'importo corrispondente ai redditi non ancora tassati
  - aliquota dal 15% al 9%

- Si conferma il regime di neutralità fiscale del trasferimento
- Il trasferimento non è mai soggetto ad imposizione purché avvenga a favore di forma pensionistica complementare disciplinate dal nuovo D. Lgs. (quindi con esclusione delle forme pensionistiche complementari di altri Stati membri dell'UE)
- L'iscritto conserva, anche ai fini fiscali, la stessa anzianità contributiva

Fattispecie	Imposizione sostitutiva
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, Riscatti parziali/totali/premiorienza	<b>15%</b> nei primi 15 anni e <b>-0,3%</b> per ogni anno successivo fino al <b>9%</b>
Anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa (eventuali altri tipi di anticipazione e di riscatti)	<b>23%</b>

<b>Sig. Rossi si iscrive a un Fondo comune di investimento (FCI)</b>		<b>Sig. Bianchi si iscrive a una Forma pensionistica complementare (FPC)</b>	
Reddito comp. Lordo (0%oneri previd.obbl.)	30.000,00	Reddito comp. Lordo (0% oneri previd. obbl.)	30.000,00
<b>Contributi alla FPC</b>	<b>0</b>	<b>Contributi alla FPC</b>	<b>5.164,57</b>
Base imponibile	28.990,38	Base imponibile	22.218,83
Imposta netta	6.966,82	Imposta netta	5.110,32
Reddito netto	23.033,18	Reddito netto	19.725,11
<b>Versamento al FCI</b>	<b>3.308,07</b>	<b>Versamento al FCI</b>	<b>0</b>
Red. per consumi	19.725,11	Red. per consumi	19.725,11

**A parità di reddito per consumi, si può investire il 56% in più di contributi**

## A parità di rendimento

Dopo un anno il FCI ha un rendimento del 10%

Montante lordo =  
3.638,88 (3.308,08 + 330,80)

Imposta del 12,5% =  
41,35

Montante netto =  
3.597,53

Liquidazione quota =  
3.597,53

Dopo un anno la FPC ha un rendimento del 10%

Montante lordo = 5.681,03  
(5.164,57 + 516,46)

Imposta dell'11% = 56,81

Montante netto = 5.624,22

**Prestazione netta = 4.849,53**  
(5.624,22 - 15% \* 5.164,57)\*

**A parità di reddito per consumi, si può ottenere una prestazione netta finale più elevata del 35%**

\* N. B. Una prestazione pari al 100% del montante può essere ottenuta dopo un solo anno soltanto in casi particolari (es. riscatto per premorienza)

- È possibile ridurre tutto a una questione “monetaria”?
- Gestione delle risorse umane più “previdente” (la riduzione della tutela pensionistica nel tempo diventerà un fattore di instabilità del capitale umano in azienda)
- Gestione dei flussi di cassa più efficiente nel caso di adesione alla previdenza complementare (riduzione del rischio di “esborsi improvvisi”)

- La risposta dipende dal tipo di impresa e da alcune sue caratteristiche
- La quantificazione “monetaria” è in ogni caso propedeutica ad un ragionamento più ampio!!!

- Il beneficio fiscale opera se e solo se l'impresa è in utile
- Rispetto al passato incremento del beneficio fiscale (ipotesi 100% Tfr versato al fondo pensione):
  - Impresa > 50 addetti: da 0,07% a 0,09% del costo del lavoro
  - Impresa < 50 addetti: da 0,07% a 0,14% del costo del lavoro

- Misure compensative stabili nel tempo
- Eliminazione del contributo al fondo di garanzia dell'INPS:
  - riduzione del costo del lavoro pari allo 0,15% (proporzionalmente al Tfr versato)
- Taglio degli oneri impropri:
  - Riduzione del costo del lavoro crescente nel tempo dallo 0,12% al 0,28%
  - (proporzionalmente al Tfr versato)

Anno	Beneficio fiscale (>50)	Beneficio fiscale (<=50)	Eliminaz. fondo garanzia	Riduz. oneri impropri	Impresa in utile (>50)	Impresa in utile (<=50)	Impresa non in utile (>50)	Impresa non in utile (<=50)
2006	0,077%	0,077%	0,000%	0,000%	0,077%	0,077%	0,009%	0,009%
2007	0,077%	0,077%	0,000%	0,000%	0,077%	0,077%	0,009%	0,009%
2008	0,103%	0,154%	0,150%	0,190%	0,316%	0,368%	0,352%	0,358%
2009	0,103%	0,154%	0,150%	0,210%	0,329%	0,380%	0,372%	0,378%
2010	0,103%	0,154%	0,150%	0,230%	0,341%	0,393%	0,392%	0,398%
2011	0,103%	0,154%	0,150%	0,250%	0,354%	0,405%	0,412%	0,418%
2012	0,103%	0,154%	0,150%	0,260%	0,360%	0,412%	0,422%	0,428%
2013	0,103%	0,154%	0,150%	0,270%	0,367%	0,418%	0,432%	0,438%
Dal 2014	0,103%	0,154%	0,150%	0,280%	0,373%	0,424%	0,442%	0,448%

**Integrale devoluzione del Tfr alla previdenza complementare**

**In caso di utile effetti al netto del prelievo IRES**

**>50 (impresa con più di 50 addetti)**

**<= 50 (impresa con non più di 50 addetti)**

- Garanzia a tempo (per i flussi di finanziamento erogati negli anni 2008-2012)
- Criteri di accesso (cfr. slide successiva)
- Modalità di richiesta della garanzia
- Caratteristiche del finanziamento (durata del finanziamento da 3 a 10 anni, tasso di finanziamento non superiore a Euribor o IRS + 2%)

**Accordo attualmente disdettato e da risignare**

- Sono ammessi i finanziamenti concessi alle imprese nei cui confronti non risultino procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti ovvero siano rilevate, presso le centrali rischi, posizioni irregolari o anomale in termini di sofferenze e/o debiti scaduti da più di 180 giorni.
- Tali imprese devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti economico-finanziari:
  - imprese in contabilità ordinaria: l'ammontare del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda non potrà essere inferiore al 5% del totale del passivo; negli ultimi due bilanci approvati rispetto alla data di presentazione della domanda, l'ammontare degli oneri finanziari non potrà superare la misura del 5% rispetto al fatturato
  - imprese in contabilità semplificata: l'impresa presenta un utile o un pareggio nei due esercizi chiusi antecedentemente alla data di presentazione della domanda, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi.
- Per le imprese che non hanno due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia è sufficiente il possesso dei requisiti citati al primo punto

- Beneficio a tempo determinato relativo ai flussi di Tfr nel periodo 2008-2012
  - Di segno positivo per le imprese che non utilizzano Tfr come fonte di auto-finanziamento (dipende da spread tasso di finanziamento usuale - tasso di finanziamento "straordinario"\* e durata media del Tfr in azienda rispetto alla durata del finanziamento "straordinario")
  - Di segno incerto per le imprese che utilizzano Tfr come fonte di auto-finanziamento (dipende da spread Tfr - tasso di finanziamento "straordinario" e durata media del Tfr in azienda rispetto alla durata del finanziamento "straordinario")
  - In ogni caso almeno una contrazione del costo nel caso in cui non opera il Fondo di Garanzia
- \* Tasso di finanziamento "straordinario" è il tasso che sarà contrattato sotto il limite di Euribor/IRS + 2%**

- La contribuzione datoriale può essere configurata come un costo?
- In termini strettamente contabili la contribuzione datoriale incide sul costo del lavoro in misura diversa nel caso in cui l'impresa sia o meno in utile (es. ctb datore 1%):
  - No utile – costo del lavoro 1,1%
  - Utile – costo del lavoro 0,73%

- Se l'azienda non usa il Tfr per autofinanziarsi
  - Non avrà problemi a rinunciare al Tfr
  - Beneficerà delle misure compensative
  - Vantaggio nel favorire l'adesione
- Se l'azienda usa il Tfr per autofinanziarsi
  - Avrà bisogno di ricorrere al prestito bancario per rimpiazzare il Tfr
  - Dal 2008 al 2012 avrà diritto a un tasso di interesse agevolato (che comunque potrebbe essere superiore alla rivalutazione del Tfr)
  - Questi maggiori costi di finanziamento saranno in parte coperti dalle misure compensative
- Da non dimenticare l'effetto positivo delle variabili non monetarie che potrebbero compensare i maggiori costi!

- Monte retributivo: € 30.000 × Numero Dipendenti
- ROA (Return On Assets): 3,00%
- Percentuale di Tfr maturando versato al FP per l'anno in corso: 10%
- Irs: 3,55%
- Inflazione annua e crescita delle retribuzioni: 2,00%
- Rivalutazione annua lorda Tfr: 3,00%

## **Impresa da 100 dipendenti**


- L'anzianità media del TFR: 7 anni
- Tasso applicato dalla banca: 6,00%
- Percentuale massima di Tfr maturando versato al fondo pensione raggiunta nel 2015: 50%
- Spread contrattato con la banca: 0,75%
- Tasso di finanziamento fondo di garanzia ABI-Welfare: 4,3%

## **Impresa da 20 dipendenti**

- L'anzianità media del TFR: 5 anni
- Tasso applicato dalla banca: 7,00%
- Percentuale massima di Tfr maturando versato al fondo pensione raggiunta nel 2015: 30%
- Spread contrattato con la banca: 1,25%
- Tasso di finanziamento fondo di garanzia ABI-Welfare: 4,8%


- 100 dipendenti

Differenza flussi tra Ipotesi "Parte Tfr al FP e ricorso a finanziamento" e Ipotesi "100% Tfr in Azienda"




- 20 dipendenti

Differenza flussi tra Ipotesi "Parte Tfr al FP e ricorso a finanziamento" e Ipotesi "100% Tfr in Azienda"




- 100 dipendenti / Non accesso al prestito

**Differenza flussi tra Ipotesi "Parte Tfr al FP e ricorso a finanziamento" e Ipotesi "100% Tfr in Azienda"**




- 20 dipendenti / Non accesso al prestito


**Differenza flussi tra Ipotesi "Parte Tfr al FP e ricorso a finanziamento" e Ipotesi "100% Tfr in Azienda"**



**Graf. 1 Il patrimonio del II pilastro in % sul totale delle attività finanziarie delle famiglie**



# Quali prospettive?



	1	2	3	4	5	6	7
Scenario favorevole con riforma	40,81	44,02	47,21	50,43	62,21	66,22	71,24
Scenario sfavorevole con riforma	40,81	44,02	47,21	50,43	56,11	60,12	65,13
Scenario base senza riforma	40,81	44,02	47,21	50,43	53,65	57,66	62,68